

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento

In composizione collegiale in persona dei magistrati

Dr. Rocco Abbondandolo - Presidente

Dr.ssa Vincenzina Andricciola - Giudice

Dr. Pietro Vinetti - Giudice rel.,

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa iscritta a n. RG. 5068/2018, avente ad oggetto Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima, ad istanza di

S.E. , rappr. e dif. dall'avv. ... dall'avv...., giusta procura agli atti del fascicolo telematico, presso cui el.mente domicilia

attore

e

S.O. e S.F., entrambe rappr. e dif. dall'avv...., giusta procura agli atti del fascicolo telematico, presso cui el.mente domiciliario

convenute in riconvenzione

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

L'istante, deducendo di essere, insieme alle convenute, avente causa del padre, S.D., deceduto in data 7.2.2014, alla cui morte sono succeduti gli odierni contendenti e la madre, B.E., riferiva come anche quest'ultima fosse deceduta, in data 28.10.2017, essendosi aperta la successione anche con riferimento all'asse materno. L'attore deduceva dei contrasti intercorsi, dopo la morte del padre, con le sorelle e la madre, sfociati in un procedimento possessorio e una denuncia querela da parte della B., e del fatto che, dopo la morte della madre, aveva tentato la via bonaria per giungere ad una divisione volontaria condivisa con le coeredi, senza esito. L'istante deduceva, inoltre, come fosse poi venuto a conoscenza di un testamento olografo che avrebbe redatto la madre, con il quale la dante causa disponeva delle proprie sostanze in favore dei propri figli.

L'esponente denunciava la falsità della scheda testamentaria poi pubblicata dal notaio incaricato e citava le odierne controparti per sentire accertarne l'apocriefa e procedere, pertanto, alla divisione legittima dell'asse materno; in subordine, per il caso di accertata autenticità del testamento, reintegrare la quota di legittimità di esso istante, lesa dalle disposizioni di ultima volontà della de cuius, ove ritenute valide.

Le convenute resistevano alla domanda, rilevando, in rito, l'incompetenza del G.U. adito, essendo la questione dibattuta di competenza collegiale (rectius, difetto di attribuzione del giudice monocratico, essendo la vicenda sottoposta al vaglio giudiziale rientrante nelle attribuzioni del giudice collegiale) e l'improcedibilità della domanda per difetto del previo tentativo di mediazione. Ancora, in rito, parte convenuta chiedeva la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di altro separato giudizio riguardante altro asse ereditario relativo ad un bene rientrante pro quota nell'asse ereditario dello S.D. (e vertente tra gli eredi di S.D. e gli eredi del fratello di S.D.). In via pregiudiziale, poi, la domanda avversaria sarebbe inammissibile ex art.590 c.c., perché l'attore avrebbe dato esecuzione volontaria alle disposizioni di ultima volontà della de cuius. Nel merito, parte convenuta chiedeva rigettarsi l'impugnativa di testamento e la domanda di riduzione e procedersi alla divisione dell'asse paterno, condannando la controparte al pagamento della quota di spese ereditarie a carico dello stesso e dell'indennità da occupazione esclusiva di uno dei beni ereditari da parte dell'attore per le quote di spettanza di ciascuna delle convenute coeredi.

Il g.i. rigettava le eccezioni preliminari in rito, richiamandosi, in questa sede, le ordinanze adottate e le relative motivazioni con cui le questioni preliminari della parte convenuta sono state disattese.

Anche l'eccezione di sospensione del presente giudizio non merita accoglimento, posto che il separato giudizio ha ad oggetto un altro asse ereditario e l'esito dello stesso in relazione alla individuazione della quota di spettanza di S.D., dante causa degli odierni condividenti, non costituisce pregiudiziale logico-giuridica necessaria per la decisione della presente lite, che ha ad oggetto l'impugnativa di testamento di B.E. e la conseguente divisione legittima dell'asse materno e, in linea gradata, l'azione di riduzione; in riconvenzione, parte convenuta ha chiesto procedersi alla divisione anche dell'asse paterno (in relazione al quale ultimo va divisa la quota di spettanza di S.D. nell'asse del relativo dante causa nel separato giudizio, non essendone necessaria anche l'individuazione nella presente sede per poter procedere oltre nel presente giudizio.

Nel merito, nel presente giudizio appare preliminare la decisione circa l'impugnativa del testamento.

Per l'accertamento dell'autografia o meno della scheda testamentaria in valutazione l'istruttore ha disposto, in corso di causa, l'espletamento di un accertamento tecnico grafologico.

Il consulente d'ufficio ha, motivatamente e logicamente, concluso per l'apocrifia della scheda testamentaria, raffrontando la scheda in valutazione con gli scritti di comparazione prodotti e ammessi; nella sua valutazione, il ctu ha ritenuto non coerente con le restanti scritture certe esibite in comparazione una delle firme (quella in calce alla procura alle liti per il reclamo del 16.9.2017), dubitando della compatibilità della stessa con le altre in comparazione per una serie di argomentate considerazioni che, in ossequio a criteri scientifici condivisi dal ctu, di cui la stessa ha reso conto, induceva ad accantonarla. Il percorso argomentativo del ctu appare coerente, logico e immune da vizi logici e, all'esito del ragionamento svolto, il consulente perviene motivatamente alla conclusione della non riconducibilità della scheda testamentaria in valutazione alla personalità grafica della de cuius.

I testi escussi hanno anche reso conto del fatto che, fino a prima del ricovero (avvenuto a settembre 2017) della de cuius che ne ha preceduto il decesso, la B. era anche in grado di spostarsi autonomamente in auto, ad ulteriore conferma dell'assenza di segni che ne compromettevano la

capacità di scrivere all'epoca di apparente redazione del testamento e ad ulteriore conferma del percorso argomentativo del ctu.

Deve concludersi, pertanto, per l'accoglimento dell'impugnativa del testamento svolta dall'attore e per la declaratoria di falsità del testamento pubblicato il 25.9.2018.

Va evidenziato che l'accertata apocrifia del testamento esclude la riconducibilità dello stesso alla volontà del de cuius e, pertanto, importa l'inapplicabilità dell'art.590 c.c. alla fattispecie al vaglio: "L'art. 590 c.c., nel prevedere la possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operatività, l'oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che sia comunque frutto della volontà del "de cuius", sicché detta norma non trova applicazione in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, la quale esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore." (Cass. ord. n.10065/2020).

Va disposta la rimessione della causa sul ruolo per l'ulteriore corso del processo. Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:

- Dichiarare la nullità del testamento olografo pubblicato il 25.9.2018 per difetto di autografia del de cuius;
- Provvede come da separata ordinanza all'ulteriore corso del processo;
- Spese al definitivo.

Conclusione

Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 12 luglio 2021.

Depositata in Cancelleria il 1 febbraio 2022.